

## **Questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Senato del Pd al ddl A.S. 1611-A - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine**

Il Senato,

premesso che

il diritto alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale, sancito in particolare dall'art 8 della Carta di Nizza, vincolante e quindi giustiziabile dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ed espressione della tutela della dignità sancita dall'art. 2 Cost.;

il diritto alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni rappresentano parimenti diritti fondamentali, sanciti in particolare dagli artt 2, 15 Cost; 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza;

tali diritti, tuttavia, devono essere adeguatamente bilanciati con altri diritti e principi fondamentali, ove confliggenti, come sancito da Corte cost., sent. 173/2009, e da ultimo da CEDU, 18 maggio 2010, Kennedy v. UK. In particolare, gli interessi fondamentali suscettibili di bilanciamento con i suddetti diritti sono il diritto di (e all') informazione (che nel suo corollario della libertà di stampa è suscettibile di limitazione, ai sensi dell'art. 21, u.c., Cost., solo per esigenze di tutela del buon costume); i principi di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost), a sua volta strettamente correlato al dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza (art. 117 Cost., comma 2, lettera h) ;

tale necessario bilanciamento è totalmente estraneo all'impianto del provvedimento in oggetto, che finisce per sacrificare unilateralmente i principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché il diritto di (e all') informazione, in maniera del tutto irragionevole in quanto a fronte di tali limitazioni non garantisce neppure una maggiore tutela della privacy dei soggetti coinvolti. Si pensi, in particolare, all'attribuzione al collegio del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, l'acquisizione dei tabulati e delle videoriprese, che, lungi dal minimizzare, finirà invece con l'agevolare le fughe di notizie;

l'assoluta irragionevolezza del provvedimento con particolare riguardo all'assenza di un equo bilanciamento tra interessi contrapposti, è in particolare evidente in relazione alle seguenti previsioni:

l'art. 1, c. 1 e 2, nel sancire l'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero i quali abbiano "pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli" e del pubblico ministero che sia stato meramente iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 379-bis c.p., in relazione ad atti del procedimento assegnatogli – con disposizione sproporzionata rispetto al fine dichiarato di tutelare la privacy dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini – viola anzitutto i principi di cui agli artt. 25, primo comma e 101, comma secondo, Cost. - nella misura in cui espone l'organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche legittimamente resa nell'esercizio dell'art. 21 Cost. Tali norme violano altresì il principio della ragionevole durata del

processo di cui all'art. 111 Cost., estendendo indebitamente e irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento;

chiaramente irragionevole e indebitamente limitativa dei poteri investigativi della magistratura appare l'equiparazione dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e/o telematico alle intercettazioni, che in quanto relativa ai soli dati 'esterni' e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (art. 1, comma 9), come del resto ha chiarito la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr., ad es., Corte cost., sent. 81/1993; 281/1998; Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086);

altrettanto lesiva dei principi del corretto processo e della sua ragionevole durata è la complessiva disciplina delle condizioni, modalità e limiti di ammissibilità delle operazioni captative (intercettazioni, acquisizione dei tabulati, videoriprese), che finisce con il rendere quasi impossibile il ricorso a mezzi di ricerca della prova fondamentali senza garantire neanche minimamente una maggiore tutela della privacy. Non si vede infatti come tale obiettivo possa essere garantito attraverso previsioni quali: l'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, le videoriprese o l'acquisizione dei tabulati, con il rischio di paralisi di questi uffici giudiziari; la previsione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti - salvo rare eccezioni - o, anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni; l'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa in corso; l'introduzione di limiti eccessivamente ristretti di durata alle operazioni captative;

considerato che:

l'art.1, c. 26, lett.b-bis), nell'introdurre una norma incriminatrice della condotta di mero utilizzo (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o comunque svolte in sua presenza, escludendo la punibilità solo quando tali documenti siano utilizzati in un procedimento amministrativo o giudiziale, nell'ambito di attività di difesa della sicurezza dello Stato, ovvero da giornalisti professionisti iscritti all'albo, rischia di limitare fortemente il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'art. 21 Cost.) in quanto sempre più effettuato da giornalisti pubblicisti. Tale norma priva inoltre i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell'art. 24 Cost., in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo "nell'ambito" di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti, quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad es., un estortore o uno stalker (v. invece la diversa formulazione "*al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria*" di cui all'art. 13, comma 5, lettera b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni);

contrasta con il diritto di (e all') informazione di cui agli artt. 21 Cost., 10 CEDU e 10 della Carta di Nizza - nonché con lo stesso diritto dei cittadini a formarsi un'opinione consapevole su fatti di interesse generale, anche al fine di esercitare il controllo in ordine all'amministrazione della giustizia, che ai sensi dell'art. 101 cpv. è effettuata in nome del popolo- l'intero regime di pubblicazione degli atti e le correlate sanzioni, tra le quali:

- il divieto di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 7, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, degli atti del procedimento, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminari;
- il divieto (art 1, c. 5, cpv. "2-ter") di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari finché l'indagato o il difensore non ne abbiano avuto conoscenza, fatta comunque eccezione per le parti delle richieste e ordinanze che riproducano documentazione e atti relativi ad operazioni captative;
- la previsione, di cui all'articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati – ove si ravvisi un *fumus* di responsabilità- , che oltre a violare la presunzione di innocenza di cui all'art. 27.2 Cost., rischia peraltro di avere un effetto deterrente (c.d. *chilling effect*) rispetto al diritto di cronaca;

delibera

di non procedere all'esame dell'AS 1611.

CECCANTI